



REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIANA
PROVINCIA CONGREGAZIONE F.S.C.
ISTITUTO PARITARIO SAN LUIGI
ACIREALE (CT) - DISTRETTO XIX



prot. 34/24/F

Al personale docente

Ai Coordinatori didattici

Al personale ATA

profilo professionale Collaboratore Scolastico

Al sito web

Acireale, 05/09/2024

Oggetto: direttiva sulla vigilanza sugli alunni. Responsabilità ed obblighi del personale docente e ATA.

IL DIRETTORE

VISTO l'art. 2048 Cod. civ. secondo cui fra i doveri del personale docente vi è quello di vigilare sugli allievi per tutto il tempo in cui questi sono loro affidati;
VISTO il CCNL Comparto Scuola del 29 novembre 2007 e successive Sequenze Contrattuali;
VISTO il CCNL Comparto Istruzione e Ricerca del 19 aprile 2018;

EMANA la seguente **direttiva** sulle misure organizzative adottate concernenti la vigilanza sugli alunni:

Le principali misure organizzative adottate concernenti la vigilanza sugli alunni

- 1) durante lo svolgimento delle attività didattiche;
- 2) dall'ingresso dell'edificio fino al raggiungimento dell'aula;
- 3) disposizioni comuni;
- 4) durante i cambi di turno tra i docenti;
- 5) durante l'intervallo/ricreazione;
- 6) durante il servizio di refezione scolastica;
- 7) tra il termine delle lezioni antimeridiane ed eventuali attività pomeridiane;
- 8) durante gli spostamenti e le attività di laboratorio;
- 9) durante le ore di Educazione Fisica/Scienze Motorie Sportive;
- 10) durante il tragitto aula – uscita dall'edificio al termine delle attività;
- 11) movimento degli alunni all'interno dell'istituto su percorsi orizzontali e verticali;
- 12) durante le visite guidate/viaggi d'istruzione.
- 13) Istruzioni operative per l'uscita anticipata degli alunni
- 14) Gestione infortuni e misure in caso di piccoli incidenti
- 15) Varie Sicurezza



1. **Vigilanza durante lo svolgimento dell'attività didattica**

La vigilanza sugli alunni rientra negli obblighi di servizio del personale docente e dei collaboratori scolastici come disposto dal profilo professionale delineato nel CCNL Comparto Scuola del 29 novembre 2007.

La responsabilità per l'inosservanza del già menzionato obbligo è disciplinata dagli articoli 2047 e 2048 del Codice civile.

Ai sensi dell'art. 2047 C.c. *“in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto”*.

Dispone l'art. 2048 C.c. che *“i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto”*.

Nelle ipotesi di responsabilità ex artt. 2047 e 2048 C.c., l'insegnante si libera se prova di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando, quindi, di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta e che, nonostante l'adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinità ed imprevedibilità gli abbia impedito un tempestivo efficace intervento (Cass., sez III, 18.4.2001, n. 5668); è richiesta, perciò, la dimostrazione di aver adottato in via preventiva le misure organizzative idonee ad evitare il danno (Cass. Civ., sez III, 3.2.1999, n. 916, ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente la responsabilità dell'insegnante avuto riguardo alla circostanza dell'allontanamento ingiustificato della stessa dall'aula).

La Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto, inoltre, che l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza che, se non osservato, potrebbe avere implicazioni giuridiche di natura amministrativa, civile e penale.

Atteso che fa parte degli obblighi di servizio in capo al personale docente quello di vigilare sugli alunni, l'art. 29, ultimo comma del CCNL Scuola del 29 novembre 2007, dispone che per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli alunni, **il personale docente è tenuto a trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi.**

Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni è il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale.

Non bisogna mai lasciare gli alunni incustoditi e, in caso di ritardo o di un urgente e giustificato allontanamento dell'insegnante dall'aula, la classe deve essere sorvegliata da personale docente disponibile o da un collaboratore scolastico. Qualsiasi incidente, occorso in assenza del docente o per omessa sorveglianza, è da considerarsi conseguente negligenza (art. 2048 C.c.).



REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIANA
PROVINCIA CONGREGAZIONE F.S.C.
ISTITUTO PARITARIO SAN LUIGI
ACIREALE (CT) - DISTRETTO XIX



Il docente che durante l'espletamento dell'attività didattica debba assentarsi temporaneamente dalla classe prima di allontanarsi dalla scolaresca deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli studenti sino al suo ritorno.

Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal Profilo Professionale (CCNL 24.7.2003).

Il collaboratore scolastico è responsabile per i danni subiti dagli studenti a causa della sua omessa vigilanza, solo se aveva precedentemente ricevuto l'affidamento dei medesimi.

I collaboratori scolastici hanno il compito di cooperare con il personale docente per assicurare, durante le attività didattiche, la sorveglianza nei corridoi e nei servizi igienici.

Il personale docente, inoltre, è invitato a non intrattenersi con i genitori per evitare di eludere la sorveglianza degli alunni che dev'essere esercitata, costantemente, per tutta la durata della giornata scolastica. Particolari situazioni problematiche vanno affrontate e discusse solo su appuntamento, in orario diverso da quello di servizio.

Al termine delle attività didattiche, il personale docente si accerta che le aule vengano lasciate in ordine invitando gli alunni ad esercitare un maggiore controllo affinché non dimentichino oggetti personali, materiale scolastico, libri, ecc.. Per ragioni di sicurezza e di vigilanza, gli alunni non devono sostare nei corridoi.

2. Vigilanza dall'ingresso dell'edificio fino al raggiungimento dell'aula

Il CCNL Comparto Scuola del 29 novembre 2007 stabilisce che i collaboratori scolastici, hanno "compiti d'accoglienza e di sorveglianza" nei confronti degli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche. Durante le operazioni di ingresso, per quanto riguarda la Scuola Primaria, un docente o collaboratore è posizionato in prossimità dell'ingresso con compito di accoglienza e vigilanza sugli alunni.

Gli altri collaboratori scolastici, eventualmente in servizio nel turno, vigileranno il passaggio degli alunni nei corridoi fino all'entrata degli stessi nelle aule. (CCNL 29/11/07 Tabella A Profili di area del personale ATA area A).

Durante lo svolgimento delle attività scolastiche, le porte degli edifici devono rimanere chiuse ed essere sorvegliate dai collaboratori scolastici.

È severamente vietato, durante lo svolgimento delle attività didattiche, l'accesso di persone estranee alla scuola se non munite di autorizzazione formale del dirigente o di un suo delegato. L'accesso può essere consentito, eccezionalmente, dal Dirigente Scolastico quando esistano validi motivi educativi e didattici oppure di necessità per la funzionalità delle strutture e/o degli impianti scolastici.

Si ricorda che **i genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale che accompagnano i propri figli all'ingresso della scuola, non possono accedere ai locali scolastici** se non per comprovati ed eccezionali motivi. Non è consentito soddisfare richieste dei genitori durante l'orario scolastico relative a eventuali consegne di materiale, merende e quant'altro. Gli alunni devono venire a scuola provvisti di tutto l'occorrente.

I collaboratori scolastici, pertanto, devono esercitare un'attenta e continua sorveglianza degli ingressi agli edifici onde non arrecare disturbo al regolare svolgimento delle lezioni.



I collaboratori scolastici, per favorire nelle classi il cambio di turno degli insegnanti e per intervenire in caso di eventuali necessità (per es. per esigenze urgenti dei docenti, per interventi di Antincendio e/o di Primo Soccorso), sono tenuti a presidiare costantemente la propria postazione di lavoro, senza allontanarsi, se non per chiamata degli Uffici della Scuola o per esigenze impellenti.

I collaboratori scolastici, all'inizio delle attività antimeridiane o pomeridiane o ai cambi di turno dei docenti, devono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze degli insegnanti nelle classi.

In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, avviso al Dirigente scolastico o al responsabile di plesso che provvederà ad informare gli uffici di segreteria.

3. Disposizioni comuni

Le autovetture, per motivi di sicurezza, non devono essere parcheggiate o lasciate in sosta momentanea in prossimità delle entrate per non ostruire l'ingresso a scuola. L'ingresso delle autovetture nei cortili della scuola è disciplinato da un apposito regolamento. Gli alunni, **che escono anticipatamente** rispetto all'orario scolastico previsto, devono essere prelevati dai genitori/tutori o da persone adulte munite di delega, previa autorizzazione concessa dai responsabili di plesso, dai collaboratori del dirigente o da quest'ultimo.

I genitori/gli esercenti la responsabilità genitoriale non possono lasciare i loro figli a scuola oltre l'orario di lezione, non essendo il personale scolastico tenuto ad assumersene la responsabilità oltre il tempo stabilito. In caso di ritardo per eccezionale e giustificato motivo, il genitore informerà prioritariamente il personale in servizio nel plesso o, in alternativa, l'ufficio di segreteria al fine di individuare il personale disponibile alla sorveglianza per il tempo strettamente necessario. È prevista la retribuzione aggiuntiva, qualora la prestazione professionale dovesse essere effettuata oltre l'orario di servizio.

4. Disposizioni relative ai cambi di turno tra i docenti

Al fine di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni durante il cambio di turno, il personale docente interessato è tenuto a spostarsi con sollecitudine onde evitare attese; i collaboratori scolastici in servizio parteciperanno al controllo degli alunni per i pochi minuti necessari al raggiungimento dell'aula.

I collaboratori scolastici, in caso di bisogno, sono tenuti a favorire lo stesso cambio degli insegnanti, recandosi nei pressi delle aule, e vigilando sugli alunni finché non sarà giunto l'insegnante in servizio nell'ora successiva.

Il docente che ha appena lasciato la classe si recherà tempestivamente nell'aula in cui è programmata la lezione successiva.

Sempre per favorire il cambio di turno tra i docenti, quindi per garantire la continuità della vigilanza sugli studenti, i docenti non impegnati nell'ora precedente agevoleranno il cambio facendosi trovare, al suono della campanella, in prossimità dell'aula. Allo stesso modo i docenti non impegnati nell'ora successiva resteranno nell'aula fino al raggiungimento del proprio sostituto.

Gli alunni, durante le operazioni relative al cambio di insegnante, devono rimanere seduti ai propri posti mantenendo un comportamento corretto.

5. Vigilanza durante l'intervallo/ricreazione



La vigilanza sugli alunni durante l'intervallo/ricreazione è a carico del docente assegnato alla classe nella specifica scansione temporale, in collaborazione con il personale ausiliario. Si raccomanda particolare attenzione affinché sia garantito il rispetto delle regole di convivenza civile.

I Coordinatori sono incaricati di definire un adeguato orario di sorveglianza nelle aule, nei corridoi o in cortile al fine di garantire la sicurezza. Ciascun docente o collaboratore è tenuto a rispettare tale orario e sarà considerato responsabile degli alunni e degli accadimenti nello spazio e nel tempo a lui attribuiti.

6. Vigilanza durante il servizio di refezione scolastica

Nell'intervallo tra attività antimeridiane e pomeridiane la vigilanza sugli alunni che usufruiscono del servizio mensa è affidata ai docenti, ai collaboratori o educatori in servizio a quell'ora. Durante la refezione scolastica, il personale docente vigilerà affinché gli alunni consumino il pasto rispettando le normali condizioni igieniche e di comportamento. Se si dovessero notare atteggiamenti di trasgressione delle regole di convivenza sociale e potenziali situazioni di pericolo, i docenti ed i collaboratori scolastici dovranno darne tempestiva comunicazione al Coordinatore.

7. Vigilanza tra il termine delle lezioni antimeridiane ed eventuali attività pomeridiane

Durante il periodo tra il termine delle lezioni antimeridiane e l'inizio di eventuali attività pomeridiane gli alunni, se autorizzati dai genitori/dagli esercenti la responsabilità genitoriale/, possono trattenersi a scuola negli spazi loro indicati dal Coordinatore o dal personale ATA. La vigilanza è affidata ai docenti, ai collaboratori o educatori incaricati.

La presenza degli alunni che permangono a scuola sarà annotata su registro elettronico e resa visibile anche al personale incaricato.

8. Vigilanza durante gli spostamenti e le attività di laboratorio.

L'uso dei laboratori deve avvenire nel rispetto delle apposite norme di comportamento e vigilanza; si precisa che la responsabilità dei docenti riguardo i comportamenti degli alunni durante le attività didattiche di cui sono titolari, si estende anche alle attività svolte nei laboratori.

I docenti sono tenuti ad accompagnare gli alunni durante gli spostamenti e a ricondurli in classe al termine delle attività. Gli spostamenti all'interno della scuola devono avvenire nel rispetto delle regole comportamentali.

In particolare, durante le attività che prevedono l'utilizzo del laboratorio di informatica, il docente deve vigilare affinché gli studenti facciano un uso corretto della strumentazione, non accedano a siti a rischio e non diffondano immagini lesive per la comunità scolastica.

Non è consentito l'accesso degli studenti ad alcun laboratorio senza la presenza di un docente.

9. Vigilanza durante le ore di Educazione Fisica/Scienze Motorie e Sportive

Durante le ore di attività fisica e sportiva, gli alunni hanno l'obbligo di seguire attentamente le indicazioni dell'insegnante e, terminata la lezione, di raggiungere, ordinatamente, tutti insieme l'aula. Gli alunni sono tenuti ad indossare un abbigliamento adeguato allo svolgimento delle attività e avranno cura di non lasciare incustoditi oggetti di valore o occhiali. Durante le attività fisiche e sportive, per evitare incidenti e infortuni, è proibito masticare chewing-gum, mangiare caramelle e portare orologi, braccialetti, collanine,



orecchini e anelli. Il docente è tenuto a vigilare attentamente e continuamente sugli alunni. L'eventuale utilizzo di attrezzi deve essere autorizzato dal docente. Considerato che Scienze Motorie e Sportive costituisce materia di insegnamento ([Legge 88 del 7 febbraio 1958](#)), il certificato per l'idoneità all'Educazione Fisica in ambito scolastico non è dovuto. Lo stesso dicasi per il Certificato di Buona salute. Il Coordinatore, tuttavia, in ottemperanza all'art. 3 della sopra citata legge, potrà concedere temporanei o permanenti, parziali o totali, esoneri per provati motivi di salute, su richiesta delle famiglie degli alunni e previ opportuni controlli medici. Se l'alunno risultasse, invece, affetto da una patologia acuta o cronica che controindichi la pratica di attività fisica, il genitore, previo parere del medico curante, avrà cura di comunicare al Dirigente scolastico l'esonero temporaneo, permanente, totale o parziale, dall'attività di Educazione Fisica. Per effetto, poi, del DGPR 2016/679 sulla Privacy, il Medico non potrà comunicare al Coordinatore le condizioni patologiche del bambino, ma redigerà, in questo caso, un Certificato di Stato di salute del minore da consegnare al genitore (gratuito), con il quale il genitore stesso potrà comunicargli le condizioni patologiche del figlio e chiedere l'esenzione dall'insegnamento dell'Educazione Fisica. La richiesta di esenzione, quindi, deve essere prodotta dal genitore ed inviata al Dirigente scolastico, corredata dal certificato medico rilasciato su richiesta del genitore.

10. Vigilanza durante il tragitto aula – uscita dall'edificio al termine delle attività

Il personale docente, in servizio durante l'ultima ora, predisporrà gli alunni in fila, e provvederà ad accompagnarli fino alla porta esterna dell'edificio.

In prossimità della porta di uscita dell'edificio sarà presente un collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta vigilanza nel passaggio degli studenti.

Durante le operazioni di uscita dai cortili e dalle aree esterne, si raccomanda il rispetto delle regole per evitare assembramenti.

I signori genitori/gli esercenti la responsabilità genitoriale sono invitati a non intrattenersi nelle aree esterne degli edifici.

11. Movimento degli alunni all'interno dell'istituto su percorsi orizzontali e verticali: Per garantire la sicurezza e l'ordine durante il **movimento degli alunni all'interno dell'istituto su percorsi orizzontali e verticali**, il personale docente deve seguire rigorosamente le seguenti prescrizioni:

Uscita dalla classe: Al termine della lezione, prima di lasciare l'aula, il docente deve assicurarsi che nessun alunno esca autonomamente, attendendo che tutti siano pronti per uscire insieme.

Assistenza durante il trasferimento: Dopo l'uscita dall'aula, il docente deve assistere il movimento di tutti gli alunni per qualsiasi spostamento all'interno dell'edificio, incluso l'uscita dall'istituto.

Controllo del numero degli alunni: Prima di uscire dall'aula, il docente deve verificare che il numero degli alunni presenti corrisponda a quello sul registro di classe, considerando eventuali uscite anticipate.

Accompagnamento della fila: Durante il movimento della fila, il docente deve posizionarsi in modo da avere una visuale completa su tutta la fila, dall'inizio alla fine, mantenendola per tutto il percorso.



- Arrivo a destinazione:** Solo una volta arrivati a destinazione, il docente può permettere agli alunni di muoversi liberamente.
- Andatura del gruppo:** Deve essere mantenuto un passo costante e normale, evitando qualsiasi corsa o movimento anomalo degli alunni.
- Assistenza individuale:** Se il docente deve assistere un alunno, deve fermare l'intera fila e riprendere il movimento solo quando la situazione è risolta.
- Richiesta di supporto:** In caso di necessità di un intervento più consistente su un alunno, il docente deve immediatamente chiedere supporto a un collega.
- Controllo del percorso:** Prima di muovere la fila, il docente deve assicurarsi che il percorso sia libero e non sovrapposto con l'uscita di altre classi. Se necessario, attendere il passaggio degli altri alunni.
- Sicurezza sulle scale:** Il docente deve verificare che nessun alunno si arrampichi o assuma posizioni pericolose sulle ringhiere delle scale.
- Assistenza agli alunni a mobilità ridotta:** Il docente deve fornire assistenza diretta agli alunni con mobilità ridotta, mantenendo sempre il contatto visivo.
- Pavimenti scivolosi:** Se le scale sono in fase di pulizia, attendere l'autorizzazione dal personale addetto prima di transitare, avvisando gli alunni del potenziale pericolo.
- Distacco dalla fila:** Se un alunno si distacca dalla fila, il docente deve fermare la fila, assicurarsi che l'alunno rientri, e poi riprendere il movimento.

Queste prescrizioni sono essenziali per garantire un ambiente sicuro e ordinato durante gli spostamenti degli alunni all'interno dell'istituto.

12. Vigilanza durante le visite guidate/viaggi d'istruzione

La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d'istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, nominati ed assegnati ai sensi della C.M. 291/92.

In caso di partecipazione di alunni con disabilità sarà designato, in aggiunta agli accompagnatori, anche il docente di sostegno. I docenti accompagnatori dovranno vigilare costantemente sugli alunni affidati. Per la partecipazione alle visite guidate ed ai viaggi di istruzione è necessaria, per ciascun allievo, l'autorizzazione dei genitori o degli esercenti la responsabilità genitoriale. Tale autorizzazione può essere concessa tramite il sistema gestionale o il registro elettronico secondo le modalità che saranno indicate. Nella richiesta di autorizzazione saranno specificati: data, meta, durata del viaggio, mezzo di trasporto usato.

13. Istruzioni operative per l'uscita anticipata degli alunni

Gli alunni possono uscire anticipatamente dai locali scolastici solo se in possesso di permesso scritto dei genitori/tutori. Gli alunni della scuola primaria potranno essere prelevati da uno dei genitori/esercenti la responsabilità genitoriale o da persona maggiorenne provvista di delega, depositata in segreteria, e documento d'identità.

14. Gestione infortuni e misure in caso di piccoli incidenti



REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIANA
PROVINCIA CONGREGAZIONE F.S.C.
ISTITUTO PARITARIO SAN LUIGI
ACIREALE (CT) - DISTRETTO XIX



La segnalazione di infortuni deve essere effettuata per iscritto al Coordinatore e alla Segreteria Amministrativa il giorno stesso da parte dell'insegnante che al momento dell'incidente aveva la responsabilità della classe o della sezione (in caso di compresenza la dichiarazione sarà congiunta) utilizzando il modulo infortuni a disposizione in segreteria.

Nel caso in cui la classe o sezione sia stata affidata dal docente al collaboratore scolastico dovrà essere lo stesso docente a comunicare l'infortunio, indicando il motivo per il quale non era presente in classe e la persona a cui aveva affidato la classe. Nel caso di infortunio avvenuto nell'area di pertinenza della scuola prima o dopo le lezioni la comunicazione dell'infortunio dovrà essere effettuato dal collaboratore scolastico in servizio al momento.

Nel caso in cui l'incidente lo richieda o in caso di dubbi, dopo essersi confrontati con gli incaricati del Primo Soccorso ed aver adottato le misure di primo soccorso necessarie, si attiverà la procedura per chiamare i soccorsi (112, medico eventualmente reperibile nel Comune di Acireale). Il Coordinatore, la segreteria o chi da esse deputato contatterà tempestivamente i genitori (o chi ne fa le veci) dell'alunno infortunato per informare dell'accaduto.

È fatto obbligo di comunicare secondo le stesse modalità e tempi anche piccoli incidenti che apparentemente sembrano non avere avuto conseguenze per consentire all'Istituto di avviare la notifica all'assicurazione e l'adozione di eventuali misure organizzative di prevenzione e protezione necessarie.

15. Varie Sicurezza

In presenza di situazioni di rischio e di pericolo i docenti sono tenuti ad adottare misure di prevenzione e protezione dettate dal buon senso e dall'esperienza e dalle comuni regole per la sicurezza, sia per prevenire infortuni o fatti spiacevoli a danno degli alunni, del personale, delle strutture, delle attrezzature della scuola, sia per proteggere gli alunni e il personale da situazioni di pericolo riscontrate e a segnalare sempre le situazioni di pericolo tramite il preposto per la sicurezza o, in sua assenza, direttamente, al Coordinatore o al Responsabile della Struttura.

Il Direttore

Santo Zanghì